

Edizione di lunedì 18 settembre 2017

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport e la riforma del terzo settore – I° parte
di **Guido Martinelli**

PENALE TRIBUTARIO

Fatture false: la presenza del capannone salva l'acquirente in buona fede
di **Marco Bargagli**

PROFESSIONISTI

Prestazioni di lavoro occasionale: aspetti sanzionatori
di **Raffaele Pellino**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Rettifica retroattiva per la rendita solo se l'errore è dell'Ufficio
di **Fabio Garrini**

ADEMPIMENTI

Comunicazione opzionale: invio dei dati del primo semestre
di **Dottryna**

ENTI NON COMMERCIALI

Lo sport e la riforma del terzo settore – I° parte

di **Guido Martinelli**

La **riforma del terzo settore**, introdotta nel nostro ordinamento con la [L. 106/2016](#), si è concretizzata con l'approvazione di quattro decreti legislativi:

- 1) [D.Lgs. 40/2017](#) “**Istituzione e disciplina del servizio civile universale** a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- 2) [D.Lgs. 111/2017](#) “**Disciplina dell'istituto del cinque per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- 3) [D.Lgs. 112/2017](#) “**Revisione della disciplina in materia di impresa sociale** a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- 4) [D.Lgs. 117/2017](#) “**Codice del terzo settore** a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Il primo istituisce il servizio civile universale a cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi. Tra i settori di intervento oggetto delle attività del nuovo istituto, l'[articolo 3, lett. e\)](#), prevede: “**educazione e promozione culturale dello sport**”. Pertanto, le sportive rientrano a pieno titolo tra quelle ricomprese nelle attività del servizio civile universale.

L'[articolo 3](#) del decreto sul **cinque per mille** prevede, al suo comma 1, lett. e), sulla falsariga di quanto applicato fino ad oggi, che tra i soggetti potenzialmente destinatari di questa contribuzione ci siano anche le: “**associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale**”. Confermato, quindi, che le società di capitale e le cooperative sportive dilettantistiche, invece, non potranno godere di questi contributi.

Già la lettura di questo decreto, però, nel momento in cui elenca le associazioni sportive dilettantistiche tra i soggetti destinatari del cinque per mille, distinguendoli dai nuovi “enti del terzo settore” previsti alla lettera “a” del citato [articolo 3](#), ci consente di capire meglio i contenuti, nei rimanenti due decreti legati allo svolgimento di attività sportive.

Si chiarisce in premessa che le **imprese sociali**, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'[articolo 3](#) del codice del terzo settore (da ora in avanti CTS), sono a tutti gli effetti “enti del terzo settore” pur se disciplinati da un autonomo decreto.

Il CTS disciplina gli enti “associativi”, mentre quello sulle imprese sociali gli enti senza scopo di lucro che siano costituiti anche “*nelle forme previste dal libro quinto del codice civile*”. Pertanto, concettualmente, **le associazioni sportive dilettantistiche** “potrebbero” essere **enti del terzo settore** mentre **le società sportive di capitali o le cooperative** necessariamente potrebbero essere solo **imprese sociali**.

Gli **enti del terzo settore tipizzati** sono i seguenti:

- a) le organizzazioni di volontariato;
- b) le associazioni di promozione sociale;
- c) le imprese sociali;
- d) le società di mutuo soccorso.

Vengono poi aggiunti, non previsti nella legge delega, o solo richiamati incidentalmente:

- e) gli enti filantropici;
- f) le reti associative.

Infine sono previsti, come norma di chiusura: “*Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*”.

Detti enti devono necessariamente svolgere una attività di “**interesse generale**” espressamente elencata. Tra le 26 contenute nell’articolo 5 del CTS ritroviamo: “**t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**”.

Da quanto sopra riportato si ricava una prima conclusione. Il CTS non tipizza le associazioni sportive, contrariamente a quanto previsto, invece, ad esempio per le associazioni di promozione sociale, le colloca, astrattamente, nell’ultima categoria di enti del terzo settore “**generalista**” sopra riportata, prevedendo espressamente, però, la possibilità di svolgere la loro attività istituzionale.

Questo porta ad una prima importante conclusione: **una associazione sportiva può ma non deve diventare un ente del terzo settore**. Ma bisogna fare attenzione a un punto. Molte associazioni sportive dilettantistiche sono “anche” associazioni di promozione sociale. **La associazione di promozione sociale che sia iscritta al registro CONI e svolge attività sportiva come ASD, invece, è di diritto ente del terzo settore**.

Discorso simile andremo a fare per le società sportive dilettantistiche.

Infatti l'[articolo 1 del D.Lgs. 112/2017](#) sull'impresa sociale prevede che: ***“Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro”.***

Anche qui il legislatore enuncia all'[articolo 2](#) una serie di attività di interesse generale tra le quali colloca: ***“r) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.***

Stante l'utilizzo del termine **“possono”** da parte della norma istitutiva ne deriva che **le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche possono ma non devono diventare imprese sociali.**



PENALE TRIBUTARIO

Fatture false: la presenza del capannone salva l'acquirente in buona fede

di Marco Bargagli

L'[articolo 2 del D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**) sanziona con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque, al fine di **evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, avvalendosi di **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** indica, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, **elementi passivi fittizi** che consentono di **ridurre la base imponibile**.

Il fatto penalmente rilevante si considera commesso utilizzando “**fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**” quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sono detenuti ai **fini probatori nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**.

Sotto il profilo della **responsabilità penale dell'acquirente**, in giurisprudenza si sta ormai consolidando un orientamento che rende applicabile la sanzione, soprattutto nelle ipotesi di **utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti**, solo nei casi in cui venga accertata la **consapevolezza del cessionario** di prendere parte ad una **frode fiscale**.

Si ricorda che, come per le **imposte dirette**, anche ai **fini Iva** l'inesistenza della fattura può essere **oggettiva**, in quanto la stessa **documenti operazioni in realtà mai avvenute**, in tutto o in parte, **ovvero soggettiva**, qualora l'operazione documentata sia in **realtà intercorsa fra soggetti diversi** da quelli risultanti dalla fattura medesima (Cfr. [circolare 1/2008](#) del Comando Generale della GDF, volume 2, pagina n. 147).

Con riguardo alla **responsabilità dell'acquirente in buona fede**, si cita un primo autorevole precedente giurisprudenziale emesso dalla **suprema Corte di Cassazione**, sezione tributaria, con la **sentenza n. 2609 del 22 dicembre 2015**.

In particolare, gli ermellini hanno sottolineato che nelle ipotesi di **utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti**:

- è **onere dell'Amministrazione finanziaria** provare, anche in **via presuntiva** (ex [articolo 2727 cod. civ.](#)) l'**interposizione fittizia del cedente**, ovvero la **frode fiscale realizzata a monte dell'operazione** da altri soggetti, nonché la **conoscenza o la conoscibilità** da parte del **cessionario della frode commessa**;
- **competete al contribuente** provare la **corrispondenza anche soggettiva dell'operazione** di

cui alla fattura, con quella in concreto realizzata, ovvero **l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale**, ingenerato dalla condotta del cedente.

Nello specifico, nel caso risolto in **sede di legittimità non è stato dimostrato**, da parte dell'Amministrazione finanziaria, il **fattivo e consapevole coinvolgimento dell'acquirente nella frode fiscale**, con la conseguenza che il cessionario in buona fede è stato **sollevato dalle responsabilità** correlate con l'acquisto di merce documentato da **fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**.

Più di recente, sulla *vexata quaestio* si è espresso anche il **giudice di merito**, con le sentenze della **Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**, sezione distaccata di Brescia, **n. 2569 e 2574** depositate in data **8 giugno 2017**.

Anche in tale circostanza, i giudici del gravame hanno fatto osservare, tra l'altro, che:

- la **nozione di fattura soggettivamente inesistente** presuppone da un lato **l'effettività dell'acquisto** dei beni **entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle fatture** e, dall'altro, *“la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture”* (cfr. [Cassazione Civile, sezione Tributaria, sentenza n. 29467/2008](#));
- la **Corte di Giustizia UE** ha stabilito nella [causa C-18/13](#) che non sarebbe sufficiente, in se stessa, a **escludere il diritto a detrazione** la circostanza che il **prestatore menzionato nella fattura** non avrebbe **disposto del personale**, delle **risorse materiali** e degli **attivi necessari**, dovendo **sussistere nell'acquirente** la **“doppia condizione”** del **comportamento fraudolento** e della **conoscenza che l'operazione si iscriveva in un'evasione** alla luce di elementi **oggettivi** forniti dalle autorità tributarie.

Tale orientamento, peraltro, è stato ribadito dalla [Corte di Cassazione nella sentenza n. 25779/2014](#), nella quale è stato posto in evidenza che, tenuto conto della **configurazione comunitaria dell'Iva** e della **giurisprudenza comunitaria**, *“occorre dimostrare non solo gli elementi di fatto caratterizzanti la frode (ovvero l'inesistenza di una autonoma struttura operativa del cedente ed il mancato pagamento dell'Iva come modalità preordinata al conseguimento fraudolento di un utile da parte della c.d. cartiera), ma anche la consapevolezza di essi da parte del cessionario, e quindi la sua connivenza nella frode, anche attraverso presunzioni semplici ...”*.

Nel **caso esaminato da parte dei giudici lombardi**, l'Amministrazione finanziaria **non ha fornito** le prove della **consapevolezza da parte del cessionario**, di **prendere parte ad una frode fiscale**.

Di contro, la parte ricorrente ha dimostrato che il **fornitore dei beni aveva effettivamente la disponibilità di un capannone** situato nelle **vicinanze della società acquirente**, come risulta dalla **visura camerale** e dalle **fotografie prodotte in giudizio**.

Infine, concludono i giudici di merito: *“né può fare dubitare della buona fede della società accertata la circostanza che l'attività del proprio fornitore sia stata svolta nel corso degli anni con*

denominazioni diverse, in quanto si trattava sempre di ditte individuali facenti capo a ROSSI Mario. Ne consegue che il destinatario della fattura poteva non essere a conoscenza della circostanza che quest'ultimo avesse nel tempo cancellato la ditta recante la denominazione BETA, considerato che il capannone risultava comunque operativo”.



Seminario di specializzazione

**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >

PROFESSIONISTI

Prestazioni di lavoro occasionale: aspetti sanzionatori

di Raffaele Pellino

Con la [circolare 5/2017](#) l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni operative riguardanti la “*corretta ed uniforme*” applicazione del **regime sanzionatorio in materia di prestazioni di lavoro occasionale** ([articolo 54-bis del D.L. 50/2017](#)). Successivamente, con la nota n. 7427/2017, è stato precisato che, **per il calcolo della sanzione amministrativa, rileva il numero complessivo delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale** e non il numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. Prima di affrontare gli aspetti sanzionatori, si rammenta che il contratto di prestazione occasionale soggiace ai seguenti **limiti economici, divieti ed obblighi**.

Divieti Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia **in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa**. Ulteriori divieti impediscono la stipula del contratto di prestazione occasionale:

- da parte degli **utilizzatori** che hanno alle proprie dipendenze **più di 5 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato;
- da parte **delle imprese del settore agricolo**, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui all'articolo 54-bis comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte **delle imprese dell'edilizia e di settori affini**, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito **dell'esecuzione di appalti di opere o servizi**.

Obblighi Le prestazioni in esame sono “tracciate” attraverso una apposita comunicazione all'INPS. In particolare, l'utilizzatore:

- di un contratto di prestazione occasionale è tenuto ad effettuare la **comunicazione** almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa;
- del Libretto di famiglia, deve comunicare i dati entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.

Laddove la prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l'utilizzatore può effettuare la **“revoca” della dichiarazione** entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.

Sul piano **sanzionatorio**, la norma di cui all'[articolo 54-bis, comma 20 del D.L. 50/2017](#) dispone:

- la **trasformazione del rapporto in lavoro “a tempo pieno e indeterminato”** nel caso sia superato, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica Amministrazione, il limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno (ovvero del diverso limite previsto nel settore agricolo);
- in caso di **violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva** da parte di utilizzatori “diversi” dalla P.A. e dalle persone fisiche/famiglie, ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 dell'[articolo 54-bis](#) (ad esempio, divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato), **l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro** “*per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione*”.

Come sottolineato dalla [circolare 5/2017](#), alla **suddetta sanzione pecuniaria** (da 500 a 2.500 euro) **non è applicabile la diffida** ([articolo 13 del D.Lgs. 124/2004](#)) e la **sanzione “ridotta”** ([articolo 16, L. 689/1981](#)) è **pari a 833,33 euro per ogni giornata** non tracciata da regolare comunicazione.

Sul punto, l'Ispettorato ha precisato che, nel caso si violino i suddetti obblighi in **relazione a più lavoratori** “... **la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate** ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14”.

Tale sanzione troverà, dunque, applicazione laddove **la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato** (ad esempio, se la prestazione occasionale giornaliera è stata svolta per un numero di ore superiore a quelle indicate nella comunicazione preventiva).

Integrando tale indicazione, la nota INL n. 7427/2017 ha specificato, poi, che il **parametro di quantificazione dell'importo sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata** (ad esempio, per la violazione dell'obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno, la sanzione amministrativa sarà di € 2.499,99 ossia 833,33 x 3 giorni).

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E
DEL JOBS ACT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Rettifica retroattiva per la rendita solo se l'errore è dell'Ufficio

di **Fabio Garrini**

Il tema della **rettifica della rendita catastale** si arricchisce di un ulteriore tassello. È ben noto il principio generale per cui le rettifiche di rendita finalizzate a correggere errori hanno effetto retroattivo, poiché la nuova rendita si va a sostituire alla precedente: secondo la Cassazione tale principio però vale solo ed esclusivamente quando la correzione riguarda un **errore dell'Ufficio**, mentre se **l'errore era stato compiuto dal contribuente** la nuova rendita rettificata esplica **efficacia a decorrere dalla data in cui questa viene notificata al contribuente**. Ciò con tutte le conseguenze tributarie derivanti, anche quelle riguardanti un possibile rimborso ICI (ma lo spesso vale oggi per IMU e TASI) pagata sulla precedente rendita.

Questa è la posizione espressa dalla [Cassazione nella recente sentenza 20463 del 20 agosto 2017](#).

Rettifica della rendita

L'efficacia delle **rettifiche alla rendita catastale** è stata chiarita da oltre un decennio ad opera dell'ex Agenzia del Territorio nella [circolare 11/T/2005](#) (posizione comunque **confermata** anche dalla **Cassazione**, ad esempio, con le sentenze n. 6206 del 22 marzo 2005 e [19559 del 16 luglio 2008](#)). In quella sede vennero individuate 3 possibili fattispecie:

- nel caso in cui la rettifica – indipendentemente che questa derivi da riesame d'ufficio ovvero su segnalazione del contribuente – sia finalizzata ad **eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento** dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale, posto che l'istituto dell'autotutela in questo caso è finalizzato a **rimuovere un errore** nell'ambito di un immutato contesto (si tornano a valutare le situazioni allora esistenti), l'annullamento dell'accertamento della rendita non può che avere effetto *"ex tunc"* ossia dovrà **retroagire** dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato, che viene corretto.
- Situazione analoga alla precedente è quella per cui la revisione dell'accatastamento sia fondata su di una **sentenza resa dai giudici tributari relativamente al classamento di immobili simili**: in altre parole, se la commissione tributaria ha rilevato un errore con riferimento al classamento di determinati fabbricati e ne ha richiesto la rettifica, se tale rettifica viene effettuata in autotutela su fabbricati simili, ne comporta una efficacia retroattiva. Questo a **condizione** che non esista un diverso giudicato sostanziale con riferimento al fabbricato specifico (ossia che la commissione tributaria non si sia già pronunciata con riferimento a tale fabbricato confermando la rendita iscritta agli atti catastali) e, ovviamente, che la comparazione delle due situazioni sia in grado di

evidenziare un errore nel classamento dell'immobile oggetto dell'autotutela.

- Situazione del tutto diversa è quella per cui la rettifica in autotutela sia fondata su **nuovi elementi** non esistenti (e quindi non valutabili) al momento dell'originario classamento: in questo caso il **nuovo classamento non può retroagire**, ma andrà a sostituire il precedente.

Il **caso più frequente** è quello per cui il contribuente ritiene non corretta una rendita attribuita dagli uffici catastali e ne chiede la rettifica in **autotutela** (nelle ipotesi in cui questo può essere invocato): tale situazione ricade nella prima fattispecie, quindi la nuova rendita attribuita, sostituendo la precedente, retroagisce.

Dal punto di vista tributario, se il contribuente avesse versato imposta sulla base della vecchia rendita, a seguito della rettifica ottenuta potrebbe chiederne il **rimborso**.

Errore del contribuente

Il caso esaminato dalla sentenza in commento è però parzialmente diverso da quello appena evocato (anzi, a ben vedere, secondo la Cassazione, come si dirà, la diversità è radicale).

La pronuncia riguarda infatti un contenzioso per un rimborso ICI negato al contribuente (diniego confermato dalla Commissione Tributaria Regionale adita): la posizione della Cassazione, in particolare, è quella di confermare il rigetto della pretesa del contribuente.

Il motivo su cui si basa la scelta dei giudici di legittimità risiede nel fatto **che la rendita errata fosse da imputare** non all'Ufficio, ma piuttosto **al contribuente** nella presentazione della variazione catastale contestata.

Si legge infatti nella sentenza come i principi richiamati circa la decorrenza delle rettifiche *“non possono trovare applicazione”* in quanto *“nel caso di specie risultando che il preteso errore che ha originato il procedimento DOCFA di rettifica della rendita catastale sarebbe stato commesso dai contribuenti”*.

Conseguentemente, **non può essere riconosciuto il diritto al rimborso** per l'imposta versata in eccesso sulla precedente rendita errata, in quanto l'errore, come detto, è imputabile al contribuente stesso, che ne deve sopportarne le conseguenze.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Comunicazione opzionale: invio dei dati del primo semestre

di Dottryna



L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa di qualche settimana fa, ha precisato che la proroga per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017, vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015).

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'obbligo comunicativo, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Adempimenti", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo ne ricorda le scadenze e il relativo regime premiale.

Entro il prossimo **28 settembre**, i **soggetti passivi Iva** (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli [articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972](#) nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che hanno scelto il **regime opzionale** ex [articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#) sono tenuti alla **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle relative variazioni**. Sono ammessi all'opzione anche gli **enti non commerciali** ([articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972](#)), a condizione che esercitino un'attività commerciale in via non prevalente.

A "regime", i soggetti passivi Iva che hanno esercitato l'opzione trasmettono i dati delle fatture **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**. La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

Le scadenze della comunicazione opzionale "a regime"

Trimestre	Scadenza	Trimestre	Scadenza
1°	31 maggio	3°	30 novembre
2°	16 settembre	4°	28 febbraio dell'anno successivo

In deroga ai termini ordinari, per il solo 2017, la comunicazione opzionale presenta **periodicità semestrale**; pertanto, questa sarebbe dovuta essere effettuata per il primo semestre entro il

18/09/2017 e per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.

Tuttavia, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con il **comunicato stampa del 07/09/2017** precisando che la **proroga** dello spesometro *“vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture”*. Tale chiarimento – a fronte dei dubbi che aveva suscitato il [comunicato del MEF n. 147 del 01/09/2017](#) – è strettamente connesso con quanto previsto dal [provvedimento AdE del 27/03/2017](#) che ha “uniformato”, per il primo anno di applicazione (2017), i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture con i termini per la comunicazione dei dati delle fatture di cui all'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#).

Le scadenze della comunicazione opzionale per il 2017

semestre	scadenza	semestre	scadenza
1°	28 settembre	2°	28 febbraio 2018

Si ricorda che l'adozione del regime opzionale di trasmissione telematica dei dati delle fatture da diritto a fruire di alcuni **benefici**. In particolare, l'[articolo 3 del D.Lgs. 127/2015](#) dispone che per chi opta:

- **viene meno l'obbligo di presentare il nuovo spesometro “trimestrale” nonché la comunicazione** dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di *leasing*, e dagli operatori commerciali che **svolgono attività di locazione e di noleggio**;
- **viene meno l'obbligo di presentare i modelli Intrastat** relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, di cui all'[articolo 50 comma 6 del D.L. 331/1993](#);
- **i rimborsi Iva sono eseguiti in via “prioritaria”**, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, **anche in assenza dei requisiti** di cui all'[articolo 30, comma 2, lettere a\), b\), c\), d\) ed e\) del D.P.R. 633/1972](#);
- **“sono ridotti di due anni”**, ossia **passa da 5 a 3 anni, il termine di decadenza per l'accertamento Iva** ([articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#)) e **il termine di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi** ([articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973](#)), relativamente ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nei modi di cui all'[articolo 3 del D.M. 04/08/2016](#).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >